Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 117° — Numero 148**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 7 giugno 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(4913)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1976, n. 373.

Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 1.

Al fine di contenere il consumo energetico per usi termici negli edifici, sono regolate dalla presente legge le caratteristiche di prestazione dei componenti, la installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi negli edifici pubblici e privati, con esclusione di quelli adibiti ad attività industriali o artigianali. Sono regolate altresì le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti.

Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

Capo II

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 2.

Le norme della presente legge relative agli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore si applicano agli impianti da installare negli edifici di nuova costruzione, per i quali la licenza edilizia sia rilasciata dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Le norme stesse si applicano altresì agli impianti da installare, dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, negli edifici già esistenti, anche in sostituzione o modifica di impianti preesistenti.

Art. 3.

Gli impianti di produzione del calore per il riscaldamento degli edifici di cui all'articolo 1, da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono essere dimensionati per fornire una temperatura dell'aria nell'ambiente non superiore a 20°C, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e del coefficiente volumico globale di isolamento termico di cui al successivo articolo 14.

Ad esclusione dei locali situati negli edifici adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici o privati, ad attività commerciale o ricreativa, può essere prevista la fornitura di una temperatura maggiore se richiesta per particolari esigenze che devono essere precisate nel regolamento di esecuzione e dettagliatamente giustificate nelle relazioni tecniche di cui al successivo articolo 9.

Art. 4.

I fabbricanti e gli importatori di componenti degli impianti di produzione e utilizzazione del calore nonchè di apparecchiature di regolazione, devono sottoporre i prototipi e le serie da impiegare in impianti soggetti alla presente legge alla preventiva omologazione della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).

La ANCC deve accertare la rispondenza dei prototipi e delle serie alle condizioni di rendimento più economiche in relazione al progresso della tecnica, nonchè la funzionalità e l'affidabilità, con particolare riferimento alle norme della presente legge.

Tutte le imprese che producono, commerciano o installano i componenti e le apparecchiature di cui al primo comma sono obbligate a fornire al pubblico i relativi listini tecnici, attestanti la rispondenza dei componenti e delle apparecchiature ai certificati di omologazione.

Art. 5.

Tutti gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti e la cui potenza termica al focolare è uguale o superiore alle 50 mila kcal/h, da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione, funzionante in relazione alle variazioni della temperatura esterna.

Art. 6.

Gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti, alimentati da combustibili liquidi o gassosi, già installati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione e aventi una potenza termica al focolare eguale o superiore a 100 mila kcal/h, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura, entro i termini che saranno indicati nel regolamento di esecuzione, in relazione alla potenza termica degli impianti ed alle esigenze delle diverse zone.

Tali termini non potranno comunque superare i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione devono essere previsti e condotti in modo che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 48°C.

Gli impianti predetti devono essere dotati di contatori divisionali nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.

Art. 8.

Gli impianti termici da installare negli edifici di cui all'articolo 1, devono essere opportunamente coibentati secondo le modalità determinate nel regolamento di esecuzione.

Art. 9.

Negli edifici di cui all'articolo 1, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso gli uffici competenti del comune, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve in ogni caso essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta invece di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.

Art. 10.

Tutti gli impianti di cui all'articolo precedente, con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 kcal/h, debbono essere sottoposti al collaudo al fine di verificarne la conformità alle norme della presente legge.

Il collaudo deve essere eseguito, entro 10 mesi dal rilascio della licenza di uso o di abitabilità, da un ingegnere iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere. La nomina del collaudatore spetta al committente.

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e depositarle al comune il quale provvede a restituire una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Art. 11.

Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione.

I contratti relativi all'esercizio di impianti di riscaldamento non possono prevedere la erogazione di una temperatura superiore a quella indicata nel primo comma nè, a pena di nullità delle clausole stesse, clausole tendenti a favorire l'aumento del consumo di combustibile. Per i contratti che contengono clausole difformi, si applica l'articolo 1339 del codice civile.

In caso di necessità e comunque per contenere i consumi energetici, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può, con proprio decreto, disciplinare la fornitura dei combustibili per il riscaldamento degli edifici.

Art. 12.

Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla presente legge, il comune, anche avvalendosi eventualmente di altri organismi aventi specifica competenza tecnica, ha facoltà di procedere, in tutti i casi, a verifiche mediante controlli. Le verifiche possono essere effettuate anche su richiesta del committente, dell'acquirente dell'immobile o del conduttore, con le spese a loro carico.

Art. 13.

I requisiti e le caratteristiche termotecniche dei componenti gli impianti e delle apparecchiature oggetto della presente legge devono essere conservati entro i limiti di rendimento e con le modalità di manutenzione stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Capo III

ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI

Art. 14.

Dopo la pubblicazione del decreto previsto nel successivo articolo 15, la costruzione di nuovi edifici può essere autorizzata dal sindaco solo se le caratteristiche d'isolamento termico sono comprese nei limiti fissati nel decreto stesso.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, il sindaco può disporre che siano osservate le norme sulle caratteristiche di isolamento termico, quando la commissione edilizia comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione.

Per caratteristica di isolamento termico si intende il coefficiente volumico globale di dispersione termica espresso in chilocalorie al metro cubo per ora per salto termico di un grado centigrado (kcal/h m^3 °C).

Art. 15.

La determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica sono fissati, tenendo anche conto del rapporto tra maggiori oneri di costruzione e risparmio energetico conseguibile, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Con lo stesso procedimento i coefficienti predetti possono essere variati in relazione agli sviluppi della tecnica delle costruzioni edili.

Art. 16.

Entro tre mesi dall'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di cui all'articolo precedente, i presidenti delle giunte regionali determinano, con propri decreti, su conformi delibere delle rispettive giunte, il coefficiente volumico globale di dispersione termica massimo ammissibile per ciascun comune delle rispettive regioni.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, e sino a quando i comuni non avranno adeguato i regolamenti edilizi alle disposizioni del decreto del presidente della giunta regionale e alle altre norme della presente legge, sarà applicato il valore minimo del coefficiente volumico globale di dispersione termica fissato dal decreto ministeriale di cui all'articolo 15, per la zona climatica comprendente il comune interessato.

Art. 17.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo della licenza edilizia prevista dalla vigente legge urbanistica, il committente di edifici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 prima dell'inizio dei lavori deve depositare al competente ufficio comunale in allegato al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

Per le classi di edifici nuovi o ristrutturati che saranno indicate dal regolamento di esecuzione, i comuni debbono procedere a verifica della conformità delle

opere eseguite alle norme della presente legge entro sei mesi dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La licenza di uso o di abitabilità non può essere rilasciata se gli accertamenti non hanno dato esito positivo.

In tutti gli altri casi il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori devono rilasciare una dichiarazione congiunta con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata dal committente a norma del primo comma.

Tale dichiarazione è necessaria per il rilascio della licenza di uso o di abitabilità.

Il comune altresì ha facoltà di procedere a verifica entro 5 anni dalla data di fine lavori. La verifica può essere effettuata anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile e del conduttore.

In tutti i casi il comune può procedere al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge sia in relazione al progetto dei lavori sia in corso di esecuzione dei lavori stessi.

In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco può sospendere l'esecuzione dei lavori di costruzione e deve in ogni caso informare il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 18. Può altresì ordinare, quando ciò sia possibile, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste.

Il regolamento di esecuzione definirà il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione della documentazione e della dichiarazione di fine lavori e la procedura da seguire in caso di introduzione di varianti al progetto originale.

Capo IV

SANZIONI

Art. 18.

L'inosservanza della norma dell'articolo 4, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 milione e non superiore a 10 milioni.

L'inosservanza delle norme degli articoli 4, terzo comma, 9, primo comma, e 16, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 200.000 e non superiore a 2 milioni.

Il committente il quale ponga in opera un impianto avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del progetto depositato ai sensi dell'articolo 9 e che non osservi le disposizioni degli articoli 5, primo e secondo comma, 6, primo comma, e 8, è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore a 500.000 lire e non superiore alla somma corrispondente a quella ottenuta moltiplicando per 50 la potenza termica al focolare dell'impianto, misurata in kcal/h.

Il committente di un edificio, il quale non osservi nella costruzione la caratteristica di isolamento termico indicata nella documentazione presentata al comune ai sensi del primo comma dell'articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore alla somma ottenuta moltiplicando per 10.000 la cubatura totale dell'edificio espressa in metri cubi.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto con il rispetto delle modalità e delle forme stabilite dagli articoli 3, 4, 7, 9, escluse quelle del sesto comma, ultimo periodo, 10, 11, 12, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 19.

Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale sospende i lavori, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'impianto, quando ciò sia possibile. L'inosservanza del termine importa una ulteriore comunicazione al prefetto per l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa.

Per i casi in cui la regolarizzazione richieda rilevanti opere murarie di demolizione e rifacimento, il sindaco può imporre l'adeguamento solo per la parte che può essere effettuata con demolizioni e rifacimenti di non grande rilievo. In tal caso l'acquirente o il conduttore dell'immobile ha diritto al risarcimento, da parte del committente e del proprietario, del danno per maggior costo nella gestione dell'impianto derivante dalla mancata realizzazione dell'adeguamento.

Art. 20.

Qualora in un impianto termico l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro 6 mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 22.

Sino alla emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le imprese di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 sono tenute a fornire al pubblico i listini tecnici di cui al medesimo comma con l'attestazione della rispondenza dei componenti e delle apparecchiature alle vigenti norme UNI.

Art. 23.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede all'effettuazione di studi e ricerche sui sistemi di riscaldamento e sulla coibentazione degli edifici; alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione sistematica di metodi e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione degli impianti termici; cura, a mezzo della stampa, della televisione e di altri mezzi di comunicazione, la diffusione nei confronti dei consumatori della conoscenza di sistemi idonei al contenimento del consumo di energia.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma per il 1976, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COSSIGA — GULLOTTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **374**.

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SOGGETTI ED OGGETTO

Art. 1.

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le società consortili, tendenti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati, costituiti tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia che le imprese consorziate appartengano a uno solo dei suddetti settori, sia che appartengano a settori diversi.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui allo articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.

Art. 2.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo precedente debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

La quota sociale sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale sociale.

Art. 3.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere costituiti da imprese aventi ciascuna investimenti fissi non superiori a tre miliardi di lire e un numero di dipendenti non superiore a trecento.

Art. 4.

I consorzi e le società consortili, di cui all'articolo 1 della presente legge, non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 5.

Il recesso dal consorzio o dalla società consortile di imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano sostituite da altre, in possesso dei prescritti requisiti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

Art. 6.

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;

b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;

c) la promozione dell'attività di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

d) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

e) lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

f) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

g) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;

h) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

i) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

l) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

m) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

n) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

Art. 7.

Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dai titoli II e III della presente legge devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed essere corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, nonché dai programmi di attività.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 8, emette il decreto di ammissione al godimento dei benefici e ne determina le modalità ed i limiti.

Art. 8.

Il Comitato interministeriale, nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dai titoli II e III della presente legge è così composto:

da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, che lo presiede;

da un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

da due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali e artigiane interessate;

da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

da due esperti nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

da un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un dirigente generale del Ministero del tesoro;

da un dirigente generale del Ministero delle finanze;

da un dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I dirigenti generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore.

Il presidente chiama di volta in volta a partecipare ai lavori, con diritto di voto, il rappresentante della regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Titolo II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 9.

La quota associativa corrisposta dalle piccole e medie imprese per la costituzione di consorzi o di società consortili previsti dal titolo I della presente legge è deducibile entro il limite massimo di 1 milione di lire dal reddito delle imprese consorziate ai fini della determinazione del reddito di impresa di cui al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Titolo III

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Art. 10.

Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi finanziamenti speciali di un importo non superiore a 500 milioni di lire.

Tali finanziamenti non potranno comunque superare il 70 per cento degli investimenti previsti e il periodo del loro ammortamento non dovrà superare i dieci anni.

Art. 11.

I finanziamenti previsti nel precedente articolo, concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono ammessi al risconto presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale), anche se i finanziamenti stessi sono concessi a favore di soggetti, tra quelli elencati all'articolo 1 della presente legge, che non sono compresi nello statuto di detto Istituto e nelle leggi che ne regolano l'attività.

I finanziamenti stessi sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 12.

Per i finanziamenti previsti dal precedente articolo 10, il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a partire dall'esercizio finanziario 1976, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 13.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8, è autorizzato a concedere agli istituti finanziari un contributo annuo posticipato sugli interessi nella misura massima del 6 per cento, per i consorzi e le società consortili che risiedono nel centro-nord e dell'8 per cento per quelli che risiedono nel Mezzogiorno, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare, sui mutui concessi ai sensi dell'articolo 10 e per l'intera durata degli stessi, una riduzione nella stessa misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari.

Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di revoca dello stesso per il verificarsi delle ipotesi previste dal successivo articolo 17, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente dalla data di estinzione o dalla data del decreto ministeriale che dispone la revoca.

Art. 14.

Alla corresponsione dei contributi sugli interessi di cui al precedente articolo si provvede mediante lo stanziamento di lire un miliardo in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Titolo IV

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO

Art. 15.

Ai consorzi e alle società consortili di cui al titolo I della presente legge, che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre, essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

La domanda per l'ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dai documenti di cui all'articolo 7 e da una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 50 milioni.

Il Ministro per il commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 8 che, nell'occasione, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Art. 16.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo, si provvede mediante lo stanziamento di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 17.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 8 e previa assegnazione di un termine di sei mesi per uniformarsi alle disposizioni della presente legge, può disporre la revoca dei benefici nei confronti dei consorzi e delle società consortili che abbiano perduto i requisiti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4; il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dichiara altresì la decadenza dai benefici previsti nella presente legge dei consorzi e delle società consortili che si siano venuti a trovare nella situazione prevista nell'articolo 5.

Art. 18.

All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN —
DE MITA — ANDREOTTI —
STAMMATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **375.**

Spesa di lire 2.300 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977 e 1978 e di lire 800 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

All'onere di 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI —
COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **376.**

Proroga del contributo alla società nazionale « Dante Alighieri » per il quinquennio 1976-80.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore della società nazionale « Dante Alighieri », con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.

Art. 2.

La società « Dante Alighieri » presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri

provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della società.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento alla società « Dante Alighieri » della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **377**.

Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2602 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali ».

Art. 2.

L'articolo 2604 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2615 del codice civile è modificato come segue:

« Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 2615 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 2615-*bis* - *Situazione patrimoniale.* — Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

SEZIONE II-*bis*.

Art. 2615-*ter* - *Società consortili.* — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 11 maggio 1976, n. **378**.

Contributo straordinario all'ente autonomo « Esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' concesso per l'anno 1976 un contributo straordinario di L. 250.000.000 all'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

All'onere di L. 250.000.000 derivante nell'anno 1976 dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — PEDINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 11 maggio 1976, n. **379**.

Contributo straordinario all'ente autonomo denominato « Triennale di Milano ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' concesso per l'anno 1976 un contributo straordinario di lire 250 milioni all'ente autonomo « Triennale di Milano ».

All'onere di lire 250 milioni derivante nell'anno 1976 dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — PEDINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 11 maggio 1976, n. **380**.

Concessione di un contributo annuo a favore dell'associazione « Don Giuseppe De Luca », con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1976 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'associazione « Don Giuseppe De Luca », con sede in Roma, riconosciuta come ente avente personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 127.

Il contributo è destinato, mediante l'associazione « Don Giuseppe De Luca », alla pubblicazione di opere di alta ricerca storica, filologica e patristica, al mantenimento di corsi di archivistica e di discipline storico-socio-religiose e letterarie e all'assegnazione di borse di ricerca per giovani laureati nelle predette discipline.

L'associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed è tenuta a riferire annualmente al Ministero vigilante sull'attività svolta, ad esso comunicando a tal fine altresì il relativo rendiconto finanziario.

Art. 2.

All'onere, valutato in lire 50 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1976

LEONE

MORO — PEDINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Cotonificio udinese, in Udine, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Cotonificio udinese S.p.a., con sede in Udine, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6716)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 4 marzo 1975 relativo alla iscrizione di centodieci varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1975, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, centodieci varietà di specie agrarie;

Considerato che tra i mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 28 dell'articolo unico, il tipo di mais H 724003 il cui responsabile della conservazione in purezza è la Asgrow Italia S.p.a.;

Vista la domanda in data 13 febbraio 1976, con la quale la ditta stessa ha chiesto che la denominazione del predetto tipo di mais venga modificato in R X 73;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 4 marzo 1975;

Decreta:

La denominazione del tipo di mais da granella, di cui al n. 28 dell'articolo unico del decreto ministeriale 4 marzo 1975, venga modificata in R X 73.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6317)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, formulata con deliberazione 24 novembre 1975, n. 363;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Marino dott. Luigi;
2) Chiusoli dott. Franco;
3) Adani dott. Giorgio;
4) Brini dott. Rino;
5) Dal Fiume rag. Paolo;
6) Ponti cav. uff. Spero;
7) Zanetti dott. Adriano.

Membri supplenti:

1) Lodi cav. Amilcare;
2) Vignudelli Giuseppe;
3) Zerbini dott. Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6446)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Livorno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.517
Salariati fissi:		
comuni	»	8.131
qualificati	»	9.068
specializzati	»	10.005

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6374)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Massa Carrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.099

Salariati fissi:

comuni . . . » 7.029
qualificati . . . . . . » 7.869
specializzati . . . . » 8.705

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6377)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Ascoli Piceno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.061

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.428
qualificati . . . . » 8.243
specializzati . . . . » 9.057

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6402)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Enna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.590

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.520
qualificati . . . . » 7.294
specializzati . . . . » 8.068

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6415)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Ferrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.280
Salariati fissi:		
comuni	»	8.535
qualificati	»	9.518
specializzati	»	10.514

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6628)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Ravenna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	11.075
Salariati fissi:		
comuni	»	8.330
qualificati	»	9.150
specializzati	»	10.590

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6627)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 27 ottobre 1971, concernente modalità per l'adulterazione degli oli da gas per riscaldamento nonchè norme per l'applicazione del beneficio fiscale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 608;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 9;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti, nonchè norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale;

Visti i successivi decreti ministeriali 10 agosto 1972, 28 gennaio 1975, 26 luglio 1975 e 20 ottobre 1975, contenenti modifiche del predetto decreto ministeriale 27 ottobre 1971;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 ottobre 1971, sostituito con il decreto ministeriale 20 ottobre 1975, è modificato come segue:

« E' vietato il trasferimento degli oli da gas adulterati da un deposito libero ad altro deposito libero di prodotti petroliferi. Tale divieto non si applica per i depositi liberi collegati mediante tubazione a raffinerie, a depositi doganali od a depositi assimilati ai doganali di proprietà privata ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: Stammati

(6768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Friularo di Bagnoli ».

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Friularo di Bagnoli » comprende tutto o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani.

Tale zona è così delimitata:

a sud dal fiume Adige;

a nord dal canale Biancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione;

a ovest dalla strada statale « Adriatica » n. 16;

a est dalla strada provinciale Frapiero-Bosco.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 97, è stato accolto salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione il ricorso straordinario prodotto in data 31 agosto 1972 dalla prof.ssa Caterina Minasi Paladino avverso la decisione 21 febbraio 1972 della commissione di cui all'art. 11 della legge del 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria.

(6424)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, il comune di Castel San Giovanni (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2302/M)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2300/M)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 maggio 1976, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2307/M)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 maggio 1976, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 643.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2315/M)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 maggio 1976, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 458.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2316/M)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 maggio 1976, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 534.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2317/M)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.269.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 51.

(2301/M)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 1.588.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2318/M)

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 maggio 1976, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.408.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2322/M)

Autorizzazione alla provincia di Vercelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, la provincia di Vercelli viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 568.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2306/M)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 498.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2303/M)

Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2305/M)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2309/M)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.183.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2311/M)

Autorizzazione al comune di Ricengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 maggio 1976, il comune di Ricengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2312/M)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 maggio 1976, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2313/M)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, il comune di Boara Pisani (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2319/M)

Autorizzazione al comune di Lastebasse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976, il comune di Lastebasse (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.987.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320/M)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 maggio 1976, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321/M)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 maggio 1976, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 399.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2323/M)

Autorizzazione al comune di Senago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 maggio 1976, il comune di Senago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2324/M)

Autorizzazione al comune di Montegranaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 maggio 1976, il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2325/M)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, il comune di Mombaroccio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2326/M)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 maggio 1976, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2304/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 maggio 1976, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2308/M)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 maggio 1976, il comune di Viterbo, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 407.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2310/M)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 maggio 1976, il comune di Bazzano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2314/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 3 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,30	847,30	845,50	847,30	847,50	847,25	847,55	847,30	847,30	847,30
Dollaro canadese	866 —	866 —	864,50	866 —	867,50	865,98	867,50	866 —	866 —	866 —
Franco svizzero	351,25	351,25	350,50	351,25	351,75	351,22	351,75	351,25	351,25	351,25
Corona danese	137,68	137,68	138 —	137,68	137,40	137,65	137,40	137,68	137,68	137,70
Corona norvegese	152,70	152,70	155 —	152,70	153 —	152,65	153 —	152,70	152,70	152,70
Corona svedese	190 —	190 —	190 —	190 —	190 —	189,97	190 —	190 —	190 —	190 —
Fiorino olandese	308,18	308,18	308 —	308,18	308,20	308,15	308,20	308,18	308,16	308,15
Franco belga	21,30	21,30	21,40	21,30	21,36	21,28	21,36	21,30	21,30	21,30
Franco francese	178,95	178,95	179,25	178,95	178,87	178,90	178,87	178,95	178,95	178,95
Lira sterlina	1454,90	1454,90	1457,75	1454,90	1457,50	1454,85	1457,50	1454,90	1454,90	1454,90
Marco germanico	327 —	327 —	327,25	327 —	327,10	326,98	327,10	327 —	327 —	327 —
Scellino austriaco	45,84	45,84	45,80	45,84	45,83	45,82	45,83	45,84	45,84	45,85
Escudo portoghese	27,75	27,75	27,60	27,75	27,53	27,73	27,53	27,75	27,75	27,75
Peseta spagnola	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,45	12,48	12,48	12,48	12,50
Yen giapponese	2,826	2,826	2,82	2,826	2,8220	2,80	2,8220	2,826	2,826	2,82

Media dei titoli del 3 giugno 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,600
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	92,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,175
» poliennali 7 % 1978	90,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,700
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,425
Dollaro canadese	866,75
Franco svizzero	351,50
Corona danese	137,54
Corona norvegese	152,85
Corona svedese	190 —
Fiorino olandese	308,18
Franco belga	21,33
Franco francese	178,91
Lira sterlina	1456,20
Marco germanico	327,05
Scellino austriaco	45,835
Escudo portoghese	27,64
Peseta spagnola	12,48
Yen giapponese	2,824

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 18-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Casorati Francesco, in Mede (Pavia), piazza della Repubblica, 23/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 18-PV », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(6264)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 3-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fassina Pietro, in Pavia, via Strada Nuova, 51, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 3-PV », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(6265)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 41-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « L.O.A.R. » di Tristi Pier Nazario, in Arezzo, via A. dal Borro, 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 41-AR », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(6267)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 31-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « P.M.P. » di Pellegrini Maria Pace, in Jesi (Ancona), via Montessori, 12, già assegnataria del marchio di identificazione « 31-AN », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(6270)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 95-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « G.I.M.A.R. » di Casalini Anna, in Arezzo, via Lazio, 47, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 95-AR », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione e stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

(6268)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 2-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Calderara Carlo, in Pavia, via Strada Nuova, 86, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 2-PV », ha dichiarato che sette punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(6266)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lattuada Luciano, in Voghera (Pavia), via De Pretis, 4, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1-PV », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(6269)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 545-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rezzadore Carlo, in Arcugnano (Vicenza), via San Giovanni, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 545-VI », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(6271)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 aprile 1976, concernente « Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'8 maggio 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 23, quarto comma, in luogo di: « . . . . nonchè limitatamente a . . . . », leggasi: « . . . . nonchè, limitatamente a . . . . »;

all'art. 24, primo comma, in luogo di: « . . . . tabelle *I, II, III, VI* e *IX* », leggasi: « . . . tabelle *I, II, III, VI, VII* e *IX* »;

a pag. 18, alla fine del quadro *C* dell'allegato n. 1, nella nota in calce alla pagina, in luogo di: « . . . istituite ai sensi dell'art. *31* . . . », leggasi: « . . . istituite ai sensi dell'art. *37* . . . ».

(6472)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 13 Finanze, foglio n. 105, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 19 giugno 1971 dagli aiutoricevitori aggiunti del lotto Cannavò Angelina nata Albergo, Naro Graziella, Romano Anna nata Sfilio, Fisichella Giovanna nata Palermo, Bonanno Santa nata Giuffrida, Consoli M. Concetta nata Mitraglia nonché dal commesso avventizio del lotto Minuta Rosaria, avverso generiche discriminazioni di natura economica e normativa tra il personale del lotto del ruolo normale e del ruolo aggiunto nonché dei commessi avventizi.

(6525)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

Concorso pubblico a sei posti della qualifica iniziale della categoria ausiliaria, di cui due riservati a candidati in possesso dei requisiti per la conduzione di autoveicoli.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a sei posti nella qualifica iniziale della categoria ausiliaria presso l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Due dei predetti posti sono riservati a candidati in possesso dei requisiti per la conduzione di autoveicoli.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) Certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

B) Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni: *a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione; *b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico; *c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni: *a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra; *b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni: *a*) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale; *b*) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Buona condotta civile e morale.

E) Immunità da condanne e precedenti penali.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

H) Per i concorrenti ai due posti riservati agli addetti alla conduzione degli automezzi è richiesta la patente di guida di categoria *C*.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato dall'ufficio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzate all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino n. 11/*A* - Roma, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate durante il normale orario di lavoro direttamente all'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici della Associazione per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Alle domande da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso ad indicarli;

c) la residenza;

d) il certificato di compimento degli studi con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, per i dipendenti dell'Associazione il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, nella misura massima di 5/10.

La prova di scrittura sotto dettato non si intenderà superata se il concorrente non avrà almeno la valutazione di 7/10.

La prova di idoneità tecnica per gli aspiranti ai due posti per conduttori di automezzi non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la valutazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova di scrittura sotto dettato e nella prova di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 6.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima della prova scritta, del luogo, della data e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quelle pratiche saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Non sono ammessi altri documenti.

Art. 7.

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito a trasmettere all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza e preferenza della nomina:

a) insigniti della medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato in bollo del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani di caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o in copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli di mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b)*: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b)*;

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione oppure uno dei documenti nella precedente lettera *c)*;

n) figli di mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e)* ed *f)*, nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra; ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa in bollo dei servizi prestati in zone di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 12, ultimo comma, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, dovranno aver cura, a pena di decadenza dai suddetti benefici, di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi compreso quanto disposto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del comitato centrale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il presidente dell'Associazione, su conforme deliberazione del comitato centrale, ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati con raccomandata con avviso di ritorno a far pervenire all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede, e in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

7) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento in carta da bollo aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, non assumano servizio presso la sede di lavoro, loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il suddetto periodo di prova, verrà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione, riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 15 maggio 1976

Il presidente: MARINELLO

Schema di domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

All'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (cognome e nome in carattere stampatello) nato a . . . (provincia di . . .) il . . . (1) e residente in . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a sei posti nella qualifica iniziale della categoria ausiliaria di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 7 giugno 1976.

A tal fine il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . presso . . . . . .;

e) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificandone le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) di essere in possesso della patente di guida cat. « C » conseguita il . . . . . . (4).

Il sottoscritto fa presente che in caso di nomina preferirebbe essere destinato alla sezione di . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni ed esonera la Associazione da qualsiasi responsabilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . . (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano precedenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Solo per coloro che aspirano ad occupare il posto di conduttore di automezzi.

(5) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Associazione la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità di appartenenza.

(6595)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Istituzione per l'anno 1976 di un elenco degli aspiranti alla assunzione straordinaria e del contingente relativo secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, secondo comma. della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni di personale straordinario;

Considerato altresì che l'A.A.I., ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 296, poteva conferire, per le esigenze dei propri servizi, incarichi temporanei a persone esperte;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 1340/1962, con la quale l'A.A.I. è stata trasferita «con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni» al Ministero dell'interno;

Preso atto del programma soggiorni di vacanza per bambini e adolescenti relativo all'anno 1976, che prevede la gestione diretta dei suddetti soggiorni, al fine della sperimentazione e della promozione di moderni servizi sociali per il tempo libero;

Considerato che il suddetto programma non può essere realizzato se non avvalendosi di personale assunto temporaneamente ai sensi della legge n. 276/1971;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.A.I. nella seduta del 16 dicembre 1975 (verbale n. 122);

Decreta:

Art. 1.

Presso la sede centrale dell'A.A.I. è istituito, limitatamente all'anno 1976, un apposito elenco degli aspiranti all'assunzione straordinaria da compilarsi secondo le modalità previste dallo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e il contingente di cui al quinto comma del predetto articolo viene stabilito come segue:

Personale di 2ª categoria (di concetto)

	Soggiorni integrati	Soggiorni campeggi iniziative giovanili	Totale
Personale con mansioni di coordinamento e di animazione	82	158	240
Personale con mansioni di direzione di casa e di economato	6	12	18
Personale con mansioni di assistenza	6	—	6

Personale operaio

	Posti
Specializzato (con mansioni di capo infermiere, capo cuoco)	15
Qualificato (con mansioni di cuoco, bagnino, guardarobiere, infermiere)	40
Comune (con mansioni di aiuto bagnino, aiuto cuoco, aiuto guardarobiere, lavandaio, inserviente)	146

Art. 2.

Gli aspiranti — ad eccezione di coloro che intendono essere assunti per mansioni del personale operaio — dovranno far pervenire all'amministrazione domanda da redigere secondo le modalità di cui allo schema allegato al presente decreto, e saranno iscritti nell'apposito elenco istituito, come sopra detto, presso la sede centrale dell'A.A.I.

Oltre al possesso dei requisiti previsti per l'assunzione al corrispondente impiego di ruolo (carriera di concetto), gli aspiranti dovranno altresì essere in possesso dei seguenti altri requisiti:

Personale soggiorni integrati:

con mansioni di coordinamento, di animazione, di direzione di casa e di economato: esperienze di lavoro presso comunità educative per minori disadattati e/o titoli di frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento;

con mansioni di assistenza: diploma di assistente sociale.

Personale soggiorni minori normali, centri ricreativi estivi, campeggi ed iniziative nel campo degli scambi giovanili: titoli comprovanti specifiche esperienze già realizzate e con mansioni corrispondenti a quelle da svolgere, frequenza di corsi specifici nel campo dell'animazione sociale.

Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio, sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

Art. 3.

Al personale assunto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sarà corrisposto il trattamento economico con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui all'art. 2 del decreto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 16 dicembre 1975

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 200

Schema di domanda, da redigere su carta da bollo, per gli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie

RACCOMANDATA

Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione affari generali e personale - Via G. Lanza n. 194 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate debbono indicare, il nome e il cognome proprio, il cognome del marito) nato a . . . (provincia di . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere assunto alle dipendenze di codesta amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni di . . . . . per l'anno 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure) di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) di non aver precedenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altri procedimenti penali (*);

4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio . . . . conseguiti in data . . . presso . . .;

5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

(*) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(6596)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Trieste

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Trieste;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 1976 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Trieste, nell'ordine appresso indicato:

1) Micio dott. Ardesino	punti	116,55	su 150
2) Ilari dott. Vergilio	»	107,39	»
3) Finarelli dott. Arnaldo . . .	»	105,17	»
4) Stefani dott. Pietro	»	100,93	»
5) Zoia dott. Mario	»	98,58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(6029)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Ragusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ragusa;

Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ragusa, nell'ordine appresso indicato:

1) Garzia dott. Ettore	punti	83,90	su 132
2) Maiorano dott. Luciano	»	78,04	»
3) Marchese dott. Francesco	»	77,50	»
4) Grenzi dott. Massimiliano .	»	71,88	»
5) Mignone dott. Pasquale .	»	69,18	»
6) Gerardi dott. Antonio .	»	68 —	»
7) Boianelli dott. Fernando	»	67,97	»
8) Ventura dott. Arnaldo	»	67,59	»
9) Dedoni dott. Livio .	»	62,50	»
10) Ghisu dott. Elio .	»	62,25	»
11) Manuguerra dott. Ettore	»	60,63	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(6028)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975, registro n. 3, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 5 giugno 1975, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

Visto il decreto in data 4 luglio 1975, registrato alla Corte *dei conti, addì 3 settembre 1975, registro n. 4, foglio n.* 368, *con* il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota inviata in data 5 dicembre 1975, con la quale il prof. Enrico Malizia rinuncia all'incarico;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Calì, docente di clinica medica e di patologia medica presso l'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del prof. Enrico Malizia rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1976
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 17

(6284)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per aiutante nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili, venti posti di aiutante (parametro 133), spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di aiutante (parametro 133), l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 13 maggio 1976

p. *Il Ministro*: Radi

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Data di arruolamento nel Corpo . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero di figli) . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . .

Eventuali sedi di gradimento . .

Data, . . .

Firma

. . .

Visto comando: . . .

(6233)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 364, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 4 dicembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1975, è così composta:

Presidente:

Cosentino dott. Ettore, dirigente superiore.

Membri:

Ronchi dott. Giuseppe, primo dirigente;

Giuffrè dott. Filiberto, ingegnere superiore;

Ottalevi prof. Ivo, ordinario di costruzioni e disegno nell'istituto tecnico « Galilei » di Roma;

Paternò Castello prof.ssa Maria, docente di matematica a riposo.

Segretario:

Nappi dott. Luigi, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1976

Il Ministro: Forlani

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1976
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 382

(6428)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di segretario tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1975, n. 2693, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquanta posti di segretario tecnico in prova per le esigenze del servizio lavori e costruzioni;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Gaddini dott. ing. Carlo, dirigente superiore.

Membri:

Del Parco dott. ing. Salvatore, primo dirigente;
Cantisani dott. ing. Giuseppe, primo dirigente;
Cavalieri ing. prof. Lorenzo, ordinario di istituto tecnico;
Lezzi ing. prof. Luigi, ordinario di istituto tecnico.

Segretario:

Zazza Elio, segretario superiore.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il direttore generale: Mayer

(6668)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario in prova

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1676, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 375, avrà luogo a Roma il giorno 27 giugno 1976, alle ore 8,30, presso i seguenti istituti scolastici:

1) Liceo ginnasio « Augusto », via Gela, 14;
2) Istituto per il commercio « P. Della Valle », viale Manzoni, 47;
3) Istituto tecnico femminile « M. di Savoia », via Panisperna, 255;
4) Istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde n. 51;
5) Istituto tecnico commerciale « Michelangelo », via Cavour, 258;
6) Istituto magistrale « Oriani », piazza Indipendenza, 7;
7) Liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
8) Istituto tecnico commerciale « L. da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
9) Liceo scientifico « Newton », viale Manzoni, 47;
10) Liceo scientifico « Cavour », via delle Carine, 1.

(6667)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a novantasei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bolzano.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13, parte seconda, del 1° maggio 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bolzano, 24 ottobre 1975, registrata alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1975, registro n. 3 Poste, foglio n. 354, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a novantasei posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° marzo 1975, n. 1/C.

(6601)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 321/Sanità in data 11 giugno 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Varese;

Visto il proprio decreto n. 49/Sanità in data 11 marzo 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in premessa;

Visto il proprio decreto n. 1490 in data 16 settembre 1975, con il quale sono stati ammessi ottantotto concorrenti al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice;

Ritenuto la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 27 febbraio 1976;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Denna Angelo	punti	76,815
2. Corti Giuseppe	»	75,426
3. Bellini Gianpiero	»	68,905
4. Galbiati Francesco	»	68,250
5. Molla Lucio	»	66,410
6. Corenzi Angela	»	58,750
7. Chiesa Fabio	»	58,500
8. Martini Cristina	»	58,000
9. Mascherpa Carlo	»	57,000
10. Donizetti Angelo	»	56,500
11. De Bernardi Giancarlo	»	56,000
12. Pederzoli Francesco	»	55,500
13. Belluati Erminio	»	55,000
14. Testori Alberto	»	54,500
15. Bartolucci Mario	»	54,393
16. Gaetani Francesco	»	54,000
17. Mortellaro Carlo	»	53,750
18. Fanin Roberto	»	53,500
19. Pinza Danilo	»	53,308
20. Morandi Fiorenzo	»	53,000
21. Martini Giuseppe	»	52,750
22. Benedetti Giovanni	»	52,500
23. Rizzolo Pietro	»	52,250
24. Rossetti Mario	»	52,000
25. Ocelli Giovanni	»	51,750
26. Moretti Remo	»	51,500
27. Arnoldi Ernesto	»	51,250
28. Nicoletti Giovanni	»	51,000
29. Cobelli Adriano	»	50,750
30. Ferri Giovanni	»	50,500
31. Perusi Luigi	»	50,250
32. Gallini Guido	»	50,000
33. La Martina Mario	»	49,750
34. Azzini Gabriele	»	49,500
35. Marelli Giuseppe	»	49,250
36. Lanfranchi Paolo	»	49,000
37. Gatti Rocco	»	48,750
38. Ferrari Claudio	»	48,500
39. Bortolotti Ugo	»	48,250
40 Boffo Luciano	»	48,000
41. Messeri Carlo	»	47,750
42. Monti Giovanni	»	47,500
43. Granata Giuseppe	»	47,250
44. Giacosa Pietro	»	47,000
45. Formenti Angelo	»	46,750
46. Canti Massimo	»	46,500
47. Bombardi Giovanni	»	46,424
48. Campana Pietro	»	46,250
49. Crotti Sergio	»	46,000
50. Turla Cesare	»	45,750
51. Sirtori Marco	»	45,500
52. Gastaldi Riccardo	»	45,000
53. Basini Giorgio	»	43,500
54. Ghilardi Antonio	»	42,500
55. Marchiò Massimo	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Milano, addì 16 marzo 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 264/Sanità/76 in data 16 marzo 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Varese;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativa alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Denna Angelo: comune di Busto Arsizio;
2) Corti Giuseppe: consorzio veterinario di Saronno;
3) Bellini Gianpiero: consorzio veterinario di Varese (condotta esterna);
4) Galbiati Francesco: consorzio veterinario di Marchirolo.

I presidenti dei consorzi veterinari di Saronno, Varese, Marchirolo ed il sindaco del comune di Busto Arsizio sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese, dei comuni interessati.

Milano, addì 14 aprile 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6609)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione di due componenti e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6679/72 in data 16 gennaio 1973, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Avellino, al 30 novembre 1968;

Visto il proprio precedente decreto n. 2078 in data 31 agosto 1973, con il quale, in sostituzione del dott. Giuseppe Giani, dimissionario, è stato nominato presidente il dott. Giovanni Maraiuolo, direttore di sezione del Ministero della sanità;

Considerato che la dott.ssa Anna Carlizza, il dott. Vincenzo Tedeschi ed il dott. Michele Iannicelli, già nominati componenti della commissione del concorso in oggetto sono dimissionari dai ruoli del Ministero della sanità;

Visto il telegramma n. 500.I.EV. Sanità del 5 maggio 1975, con il quale il Ministero della sanità in sostituzione della dottoressa Anna Carlizza e del dott. Vincenzo Tedeschi, ha designato quale componente medico il dott. Bruno Campione e quale segretario il dott. Michele D'Agostino;

Vista la nota n. 259/13/10/Gab in data 20 febbraio 1976 della prefettura di Avellino, con la quale in sostituzione del dott. Michele Iannicelli è stato designato il dott. Costantino Ippolito;

Vista la nota n. 1297 del 24 febbraio 1976 e la nota n. 3063 del 19 aprile 1976 dell'assessorato alla sanità della regione Campania, con la quale si comunica che nulla osta alle designazioni suindicate;

Ritenuto di dover procedere nel senso anzidetto alla integrazione della commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa, in sostituzione della dottoressa Anna Carlizza, del dott. Michele Iannicelli e del dott. Vincenzo Tedeschi, dimissionari, sono nominati, il dott. Bruno Campione, il dott. Costantino Ippolito e il dott. Michele D'Agostino i primi due componenti ed il terzo segretario della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Avellino, al 30 novembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Avellino, addì 18 maggio 1976

Il medico provinciale f.f.: PIANESE

(6201)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 1595 e 1988 rispettivamente del 21 aprile 1975 e 15 maggio 1975, con i quali è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1974;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice nominata con decreto n. 5454 del 16 ottobre 1975;

Visto il regio decreto 11 marzo 1963, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

	Candidato		Punti	
1.	Santangeli Pasquale	punti	58,3081	su 100
2.	Poccia Nicola	»	55,1533	»
3.	La Rosa Giuseppe	»	50,0478	»
4.	Savelli Claudio	»	48,8579	»
5.	Caporicci Armando	»	48,0730	»
6.	Cedrone Ennio	»	45,6787	»
7.	Casazza Generoso	»	45,4375	»
8.	Carosi Giancarlo	»	44,7386	»
9.	Verrelli Lino	»	43,0604	»
10.	Cocciolillo Enzo	»	42,7450	»
11	Torti Achille	»	42,6237	»
12.	Di Nanno Antonio	»	40,7375	»
13.	Lancia Rocco	»	40,6325	»
14	Rosa Ulderico	»	40,3712	»
15.	Carta Giorgio (con riserva)	»	39,5909	»
16	Dell'Aia Vincenzo	»	38,0000	»
17.	Onza Domenico	»	37,3409	»
18.	Condorelli Filippo	»	37,0150	»
19.	Castrillo Corrado	»	36,5000	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 7 maggio 1976

Il medico provinciale: FISCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1813 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicate dai candidati stessi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Santangeli Pasquale: Frosinone - condotta unica;
2) Poccia Nicola: Ferentino - 2ª condotta;
3) La Rosa Giuseppe: Colfelice - condotta unica;
4) Savelli Claudio: Piedimonte S. Germano - condotta unica;
5) Caporicci Armando: S. Donato Val Comino - condotta unica;
6) Cedrone Ennio: Pofi - 2ª condotta;
7) Casazza Generoso: Posta Fibreno-Vicalvi - condotta consorziata;
8) Verrelli Lino: Arnara - condotta unica;
9) Cocciolillo Enzo: Trevi nel Lazio - condotta unica;
10) Torti Achille: S. Ambrogio sul Garigliano - condotta unica;
11) Di Nanno Antonio: Belmonte Castello - condotta unica;
12) Lancia Rocco: Fontanaliri - condotta unica.

I sindaci dei comuni di Frosinone, Ferentino, Colfelice, Piedimonte S. Germano, S. Donato Val Comino, Pofi, Arnara, Trevi nel Lazio, S. Ambrogio sul Garigliano, Belmonte Castello e Fontanaliri, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

E' altresì incaricato dell'esecuzione del presente decreto il presidente del consorzio sanitario tra i comuni di Posta Fibreno e Vicalvi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 7 maggio 1976

Il medico provinciale: FISCHETTI

(6607)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1450 in data 19 aprile 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Anagni, Cassino, Isola del Liri e Veroli;

Attesa la necessità di modificare la costituzione di detta commissione, utilizzando le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, in luogo di quelle regionali;

Vista in tal senso la nota dell'assessorato regionale alla sanità n. 8138 del 7 aprile 1976;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal predetto Ministero della sanità dalla prefettura di Frosinone, dall'ordine provinciale dei medici chirurghi e dai comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Anagni, Cassino, Isola del Liri e Veroli, di cui al decreto n. 1450 del 19 aprile 1975, è sostituita dalla seguente:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Nocerino dott. Giovanni, vice prefetto vicario della prefettura di Frosinone;

Manzone prof. dott. Giovanni, medico superiore del Ministero della sanità;

D'Arca prof. dott. Salvatore Ugo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma;

Conti prof. dott. Carlo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Roma;

Contardi dott. Ugo, ufficiale sanitario titolare del comune di Frosinone.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso l'istituto d'igiene dell'Università di Roma e le prove di esame avranno inizio non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 27 aprile 1976

Il medico provinciale: FISCHETTI

(5811)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione del presidente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario addetto al mercato ittico vacante nel comune di Sciacca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1243 in data 15 febbraio 1975, con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario addetto al mercato ittico di Sciacca;

Visto il proprio decreto n. 1054 in data 21 novembre 1975, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati;

Visto il propro decreto n. 1215 del 1° dicembre 1975, con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Considerato che le prove di esame sono state fissate con inizio il 28 maggio 1976;

Considerato che per tale data il dott. Salvatore Fragalà e il dott. Salvatore Veneziano, rispettivamente, presidente e segretario della commissione giudicatrice hanno fatto conoscere di non essere disponibili per motivi di servizio e per impegni sopraggiunti;

Ritenuto opportuno, stante la necessità di procedere con sollecitudine all'espletamento del concorso e la difficoltà di concordare nuove date tra i membri della commissione entro tempi brevi (considerato soprattutto che una prima volta le prove sono state rinviate), procedere alla nomina di un nuovo presidente e di un nuovo segretario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa la dott.ssa Luigia Alicata e il dott. Raffaele Colavolpe, direttori di divisione aggiunto del ruolo amministrativo del Ministero della sanità, sono nominati, rispettivamente, presidente e segretario della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di veterinario addetto al mercato ittico del comune di Sciacca in sostituzione del dott. Salvatore Fragalà e del dott. Salvatore Veneziano.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune di Sciacca.

Copia del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana.

Agrigento, addì 24 maggio 1976

Il veterinario provinciale: SORCE

(6763)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario vice capo ripartizione, direttore del macello, vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2148 del 1° luglio 1974, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario vice capo ripartizione, direttore del macello, vacante nel comune di Catania;

Visto il decreto n. 4070 dell'11 maggio 1976, con il quale il medico provinciale di Catania ha nominato il dott. Rambelli Antonio, direttore del pubblico macello di Ravenna, quale componente della commissione giudicatrice suddetta, in sostituzione del prof. Arturo Mora, direttore del pubblico macello di Bologna;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il dott. Rambelli Antonio, direttore del pubblico macello di Ravenna, viene nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa in sostituzione del professor Arturo Mora.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catania, addì 24 maggio 1976

Il veterinario provinciale: STALTARI

(6764)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica, accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(6624)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari (Bari).

(6622)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusione;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di nefrologia-emodialisi;
un posto di aiuto di chirurgia di pronto soccorso;
un posto di aiuto di cardio-chirurgia;
due posti di aiuto e cinque posti di assistente di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(6673)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di oculistica;
due posti di aiuto di chirurgia di pronto soccorso;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusione;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

(6674)

FONDAZIONE « SENATORE PASCALE » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di radioterapia della ripartizione clinica;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli.

(6613)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(6671)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di dirigente di dermatologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente dietologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, tranne che per il posto di primario di otorinolaringoiatria il cui termine scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nuoro.

(6672)

OSPEDALE «MARIA SS. ADDOLORATA» DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;
un posto di primario ostetrico-ginecologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Eboli (Salerno).

(6619)

OSPEDALE «S. VERDIANA» DI CASTELFIORENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(6614)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(6612)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria;
un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia;
un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(6618)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(6623)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(6621)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il centro « Angeli custodi » (a tempo pieno);

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il centro « Santa Chiara » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(6616)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente laboratorista medico del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente laboratorista medico del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(6617)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermatologia;

un posto di assistente medico presso l'ospedale lungodegenti;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(6615)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente medico;
un posto di aiuto e un posto di assistente oculista;
due posti di assistente ostetrico-ginecologo;
due posti di assistente ortopedico-traumatologo;
due posti di assistente cardiologo;
un posto di assistente lungodegenza-riabilitazione-geriatria;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente otorinolaringoiatra;
un posto di chirurgia plastica;
un posto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(6620)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1976, n. **8**.

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 2 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire la realizzazione degli asili-nido programmati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, la Regione garantisce un contributo per spese di costruzione o riattamento nella misura massima della spesa ammissibile del progetto approvato e comunque fino a 100 milioni per ogni asilo-nido.

Possono beneficiare del contributo anche quei comuni, che, pur inclusi nei piani annuali 1972 e 1973, vi abbiano successivamente rinunciato o ne siano comunque decaduti purchè entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge facciano pervenire al presidente della giunta regionale dichiarazione di accettazione.

Art. 2.

I comuni che rinunciano o decadono dall'assegnazione del contributo sono surrogati secondo le priorità stabilite nel piano relativo all'anno 1975 previsto dall'art. 5 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, è modificato come segue:

« L'approvazione del progetto e la concessione del contributo sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale ».

Art. 4.

L'erogazione dei primi 20 milioni del contributo è disposta dal presidente della giunta regionale in unica soluzione contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.

La residua parte del contributo è disposta con le modalità previste dall'art. 7, commi secondo, terzo e quarto, della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 73.

Art. 5.

Per la parte di spesa afferente alla costruzione o riattamento degli asili-nido non coperta da contributo per la quale gli enti interessati ricorrano a mutuo, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito mutuanti e a concedere, a favore di comuni, fidejussione a garanzia dei mutui contratti fino a un importo massimo di 70 milioni per ogni asilo-nido.

Art. 6.

Qualora l'ente beneficiario del contributo non ottemperi ai termini di inizio lavori indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, la giunta può revocare il contributo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge, previsti in L. 5.020.000.000, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma o per la minor somma che si renderà necessaria.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito, alle migliori condizioni di mercato e comunque al tasso non superiore al 12 per cento e con periodo di ammortamento di venti anni, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

A garanzia delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del venti per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

La spesa massima per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 520 000.000 annue comprensive della quota capitale e della quota interessi.

Per l'esercizio finanziario 1976, la spesa relativa alla rata di ammortamento del mutuo sarà coperta mediante prelievo del corrispondente importo dei fondi all'uopo accantonati al capitolo 5300 partita « Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per finanziamento interventi per l'emergenza » e al cap. 7261.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1976, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 10.

Per la concessione della fidejussione prevista dall'art. 4 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute all'art. 5, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1976, n. **9**.

Prosecuzione degli interventi nei settori dell'approvvigionamento idrico e della viabilità rurale, del credito di conduzione e delle attività dimostrative in agricoltura mediante il rifinanziamento delle relative leggi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 2 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E VIABILITA' MINORE

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 400 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, si provvede mediante utilizzazione, per lire 400 milioni, dello stanziamento disposto al cap. 6330 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, con istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione esercizio 1976, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2, è sostituito dal seguente: « Il contributo può essere accordato nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare i 30 milioni di lire ».

Titolo II

CREDITO DI CONDUZIONE

Art. 2.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, rifinanziata con legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58, è autorizzato per l'esercizio 1976 un ulteriore stanziamento di lire 2.060 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante utilizzazione per i seguenti importi, degli stanziamenti previsti ai sottoindicati capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, ed iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64:

cap. 6330	L.	400 milioni
cap 6081	»	160 milioni
cap. 6347	»	100 milioni
cap. 6340	»	100 milioni
cap. 6100	»	1.300 milioni

Le leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 21; 28 gennaio 1975, n. 18; 11 maggio 1973, n. 13, limitatamente agli oneri ridotti ai capitoli 6081, 6347 e 6100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono prorogate di un anno.

Titolo III

ATTIVITA' DIMOSTRATIVA, DI ASSISTENZA E DI DIVULGAZIONE

Art. 3.

Per la prosecuzione delle attività ordinarie di cui all'art. 1, secondo comma e all'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16, è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 1976 e seguenti rispettivamente di lire 50 milioni e lire 150 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede per l'esercizio 1976 mediante utilizzazione, per lire 200 milioni dello stanziamento previsto al cap. 6340 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, con iscrizione di due distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1976 si provvederà all'iscrizione della spesa con leggi di approvazione del bilancio.

Titolo IV

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1976, N. 76

Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 76, sono sostituiti dai seguenti:

« Alle cooperative e alle stalle sociali che abbiano ottenuto finanziamenti dallo Stato e/o dalla CEE - Sezione orientamento del FEOGA — con contributi in conto capitale e/o mutui agevolati per la realizzazione di opere previste al terzo comma dello articolo precedente, possono essere concessi mutui integrativi qualora dimostrino di aver sostenuto spese superiori a quelle approvate dagli organi statali competenti.

I mutui integrativi non possono superare la differenza fra la spesa effettivamente sostenuta, eventualmente aumentata degli interessi bancari a carico, e quella ammessa al finanziamento pubblico precedente ».

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 76, è prorogato a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 gennaio 1975

TOMELLERI

(4522)

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1976, n. **10**.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83, recante « Norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni in atto alla data dell'11 luglio 1974 con gli enti di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, esistenti nel territorio regionale hanno efficacia sino alla stipulazione della convenzione di cui al quarto comma del presente articolo, salvo disdetta di una delle parti a mezzo raccomandata da notificarsi con preavviso di almeno sessanta giorni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 marzo 1976

TOMELLERI

(4523)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761480)